CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le fasi delle entrate della Città Metropolitana di Firenze, anche quelle a natura tributaria, escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali e di altri enti pubblici nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs 267/2000, nella Legge 212/2000 recante "*Disposizioni in materia di Statuto dei contribuenti*"e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.lgs 446/97. Vengono altresì incluse le novità apportate dalla Legge n. 160/2019. Più in particolare vengono disciplinate:

A) Le entrate derivanti da:
- Norme tributarie;
- Gestione del patrimonio dell'Ente;
- Servizi pubblici a domanda individuale;
- Canoni d'uso compresi proventi e relativi accessori;
- Corrispettivi per concessioni demaniali e del patrimonio disponibile;
- Servizi a carattere produttivo;
- Somme spettanti alla Città Metropolitana di Firenze per disposizioni di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità;
- Trasferimenti, provvedimenti giudiziari o altro[1].

Per particolari entrate o procedure possono essere redatti regolamenti specifici.

B) la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e l'accertamento con adesione per le entrate tributarie in attuazione dell'art. 50 della Legge 27/12/97 n. 449;

C) le modalità di esercizio del potere di autotutela.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate, sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, sia al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ART. 2 – Vincoli applicativi e limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente Regolamento disciplinante le entrate proprie della Città Metropolitana di Firenze non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione:
- delle fattispecie imponibili,
- dei soggetti passivi;
- dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti che divengono efficaci come da vigente norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione[2].

3. Al Consiglio Metropolitano compete:

[1] Per le sanzioni amministrative applicate ai sensi della Legge n. 689/1981 valgono le disposizioni contenute nel "*Regolamento sulla disciplina del procedimento per l'applicazione delle Sanzioni amministrative ai sensi della L. 689/81 e sul funzionamento dell'Ufficio sanzioni*" approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 15/01/2020. Il presente regolamento vi si applica solo in ove e quanto compatibile.

[2] Art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ai sensi delle norme vigenti.

4. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, tariffe e prezzi, sono approvate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote, le tariffe e i prezzi si intendono prorogati di anno in anno[3].

5. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo[4].

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

SEZIONE I – Procedure di riscossione

ART. 3 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano Esecutivo di Gestione[5].

2. Il responsabile dell'entrata come sopra individuato cura:
   - le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento con proprio provvedimento specifico, e la riscossione.
   - la verifica,
   - il controllo,
   - le sanzioni relative alle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento o vacanza il Dirigente responsabile è sostituito da altro soggetto individuato con le modalità stabilite dal regolamento dell'ente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a) del D.Lgs n. 446/1997.

5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi.

6. Ai sensi della normativa in vigore, il Dirigente, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, c. 5, lettera b) del D. Lgs 446/1997 fra persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato

[3] Art. 1 comma 169 legge 296 27.12.2006 - finanziaria 2007
[4] Art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
[5] Art. 169 e 179, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

l'esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale, da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato[6].

7. L'affidamento ai terzi delle attività indicate al comma precedente può avvenire ai sensi dell'articolo 52 comma quinto, lettera b) del D.lgs 15/12/97 n. 446.

8. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, il responsabile della entrata vigila sulla osservanza della relativa convenzione di affidamento.

9. L'affidamento come da comma precedente non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.

10. I soggetti iscritti all'albo ex art. 53, comma 1 del D.Lgs 446/1997, dal 1 Gennaio 2020 non potranno più procedere all'incasso di somme conseguenti all'esercizio delle attività di riscossione[7].

11. Ai sensi della normativa vigente, la Città Metropolitana di Firenze, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, c.5 lettera b) del D. Lgs n.446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamenti. Il soggetto affidatario del servizio provvederà secondo le modalità previste a norma di legge e come da contratti e da capitolati delle convenzioni in essere[8].

ART. 4 - Messi notificatori

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive, nonché degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie, e per tutte quelle procedure che richiedono formale notifica, ferme restando le disposizioni vigenti, il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto, secondo la normativa vigente, può nominare, ove necessario, uno o più messi notificatori[9] o funzionari incaricati della notifica a mezzo posta e/o PEC;

ART. 5 - Scadenze per la riscossione delle entrate

1. Con l'atto di accertamento dell'entrata vengono determinati[10]:
   - la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
   - il debitore;
   - la somma da incassare;
   - la scadenza della riscossione.
2. I termini per il pagamento delle entrate tributarie sono determinati:
   a) per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;

[6] Art. 1, c.793 della Legge n.160/2019

[7] Così come modificato dalla legge di Bilancio 2020 – L. n. 160/2019

[8] I contratti in corso alla data del 1° Gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52 c. 5, lettera b) del D.Lgs 446/1997 sono adeguati alle disposizioni della L. n. 160/2019. Il soggetto affidatario del servizio deve trasmettere entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 1, c.790 della Legge n.160/2019.

[9] Art 1, commi 158, 159 e 160 L. 296/06 Finanziaria 2007

[10] Art. 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.

3. I termini per il pagamento delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, sono determinati:
   a) per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo da approvare annualmente con atto dirigenziale;
   b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.

4. La scadenza per la riscossione delle entrate accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti. Il responsabile dell'entrata adotta uno specifico atto per la richiesta della relativa annotazione contabile.

ART. 6 – Modalità di versamento e rimborso

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Città Metropolitana di Firenze può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
   a) versamento diretto alla tesoreria dell'Ente;
   b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Città Metropolitana per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Città Metropolitana - Servizio di Tesoreria;
   c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria dell'Ente;
   d) mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso[11] pagamento è sufficiente la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione[12];
   e) mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere;
   f) pagamento on-line e altra forma prevista dalla legge.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo[13].

4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo[14].

[11] Legge 27/12/97 n. 449, art. 24, comma 39.
[12] R.D. 21/12/1933, n. 1736,art. 45
[13] Art. 1 c. 166 L. 296/06 Fianziaria 2007
[14] Art. 1 c. 164 L. 296/06 Fianziaria 2007

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

6. Il Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata A.R. il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

ART. 7 - Attività di verifica e controllo del responsabile dell'entrata

Il responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 del presente Regolamento avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvede direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi:

- al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
- a porre in essere gli atti ingiuntivi e gli eventuali atti sanzionatori disciplinati dalla legge, dal presente Regolamento e dagli specifici Regolamenti di settore, qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo rilevi un inadempimento del debitore.
- ad invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del contribuente interessato, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
- ad effettuare una ricognizione periodica dello stato di realizzazione dell'entrata segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali squilibri del bilancio di previsione sia in termini di competenza che di residui.

ART. 8 – La riscossione potenziata

1. Le attività di riscossione relative agli atti riguardanti i tributi dell'ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi degli enti a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante quello che viene definito *accertamento subito esecutivo*[15].

2. L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni devono avere contenuti minimi previsti dalla legge[16]:

3. Il contenuto degli atti di cui ai periodi precedenti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente;

[15] Art.1, c.792 della Legge n.160/2019

[16] Ai sensi dell'art.1, c.792 della Legge n.160/2019 i contenuti obbligatori affinché l'accertamento sia subito esecutivo sono:
1. il termine utile per presentare ricorso;
2. l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione di ricorso;
3. il termine che costituisce acquiescenza;
4. l'indicazione che l'atto costituisce la qualifica di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
5. l'ulteriore precisazione che dopo i 60 giorni dalla data ultima prevista per il pagamento verranno attivate procedure esecutive per la riscossione delle somme dovute indicando il soggetto che dovrà gestirle;

SEZIONE II – Procedure di riscossione coattiva

ART. 9 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Si ha inadempimento del debitore quando lo stesso non esegue il versamento totale o parziale della somma dovuta alla scadenza determinata.

2. Per tutte le entrate che non ricadono nella fattispecie di cui all'art. 8 del presente regolamento e fatta comunque eccezione per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della Legge n. 689/1981, in caso di inadempimento del debitore della Città Metropolitana di Firenze, per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto ed inviata mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:
   - l'indicazione del credito certo, liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,
   - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione,
   - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.

3. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.

4. L'intimazione al pagamento deve essere effettuata dal responsabile dell'entrata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, come individuato all'art. 5 del presente regolamento.

5. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti, nei tempi previsti per legge e fermo restando l'invio di un sollecito di pagamento, ove previsto[17].

6. Gli atti di cui all'art. 8 del presente regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Per tali atti questo avviene senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale[18]. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme richieste è affidato in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

7. Il responsabile deve provvedere alla riscossione coattiva entro 6 mesi dal tempo minimo previsto per legge. Per casi particolari, l'attività di riscossione coattiva può essere attivata oltre tale termine con debita motivazione ma deve essere comunque effettuata entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge. I ritardi causati all'attività di riscossione come sopra descritta comporterà eventuale responsabilità disciplinare ed erariale da accertare.

[17] Ai sensi dell'art. 1 comma 795 della Legge 160/2019, per il recupero di importi fino a 10.000€, dopo che l'atto è divenuto esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare l'ente deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine nell'atto è scaduto e che se non si provvede al pagamento entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

[18] Art. 1 comma 792 lettera b) della Legge 160/2019

8. Per le Entrate tributarie l'atto di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano i precedenti commi.

9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale calcolato sulla base del tasso stabilito per legge e determinati ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art 52 del D.lgs n. 446/1997[19].

10. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore e sono determinati a norma di legge[20].

ART. 10 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa:
- sia tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se svolta in proprio dall'Ente o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs 446/97;
- sia tramite Ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 per il tramite del Concessionario Nazionale della Riscossione[21];
- sia con altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Città Metropolitana di Firenze di cui all'art.1 comma 1 del presente Regolamento viene effettuata dai responsabili dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi.

3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate extra tributarie è apposto dal dirigente responsabile della singola entrata o dal responsabile di apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi [22].
Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata.

4. Decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973

ART. 11 - Competenze in materia di riscossione coattiva

[19] Art. 1 comma 802 della Legge 160/2019. Per l'anno 2020 con DM Economia 12/12/2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato al 0,05%.

[20] Art. 1 comma 803 della Legge 160/2019: una quota denominata ONERI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL DEBITORE pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300€, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine fino ad un massimo di 600€; una quota denominata SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE comprendenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e diritti, oneri e eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

[21] Ad oggi il Concessionario Nazionale della Riscossione è Riscossione Sicilia S.p.A. per la Sicilia e Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

[22] D.lgs. 13/4/1999, n. 112 e del D.P.R. 29/9/73 n. 602

1. La messa in mora del debitore mediante intimazione al pagamento (ove questa sia necessaria per le entrate non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo) deve essere effettuata con le modalità indicate al precedente art. 9 dal responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi.

2. Alla scadenza del termine per l'adempimento da parte del debitore (previsto negli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, o indicato nell'intimazione al pagamento), il responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, attiverà la procedura ritenuta idonea, ovvero di riscossione coattiva inviando in allegato alla stessa:
- l'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- l'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
- l'indicazione della data dalla quale il debitore è inadempiente;
- l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo.

3. Nel caso di richiesta di riscossione coattiva per una pluralità di soggetti il responsabile dell'entrata redige una lista di tali soggetti debitori indicando per ognuno di essi:
- l'importo da riscuotere;
- l'atto o gli atti che hanno costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- l'atto o gli atti che costituiscono titolo per la riscossione coattiva;
- la data dalla quale il debitore è inadempiente;
- l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali completi.

4. Il responsabile delle Entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da servizi pubblici, sanzioni ed altro, non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, emette, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, l'ingiunzione al pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639.

5. Allo scadere del termine contenuto nell'ingiunzione avvia il successivo iter di iscrizione a ruolo, provvedendo:
a) all'iscrizione a ruolo delle entrate secondo la normativa vigente[23];
b) alla relativa compilazione dei ruoli;
c) all'apposizione del visto di esecutività dei ruoli[24].

ART. 12 - Dilazioni e Rateizzazioni

1. Possono essere concesse su istanza del debitore - e fatto salvo quanto eventualmente previsto nei regolamenti specifici delle singole entrate o dalle normative di riferimento - prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dovuti:
- sia per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.lgs. 13/4/1999, n. 112),
- sia per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria.

2. Il Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni e rateizzazioni di pagamento del contribuente è il responsabile delle singole entrate.

[23] art. 17 del D.L.gs. 26/2/1999 n. 46 ed art. 3, c. 6, del D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 e del D.P.R.. 29/09/73 n. 602.
[24] art. 12 4° comma del D.P.R. 602 /1973,'art. 3, 8° comma D.M. 3/9/1999, n. 321,'art. 52, 5° comma, lettera d) D.lgs 15/12/97 n. 446

3. La dilazione o rateizzazione può essere concessa alle seguenti condizioni:
   a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
   b) prestazione di polizza fideiussoria o di altra idonea garanzia per debiti superiori € 10.000,00;
   c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi;
   d) la rata minima di pagamento è pari a 100,00€
   e) spetta al responsabile dell'entrata stabilire con atto motivato il piano di ammortamento della rateizzazione;

4. A richiesta del debitore può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo stabilito e seguendo lo schema previsto dalla legge vigente[25];

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione[26].

6. In caso di mancato pagamento del numero previsto per legge di rate, dopo espresso sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.[27]

7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Città Metropolitana di Firenze.

8. La presente procedura non si applica alla rateizzazione delle sanzioni amministrative, così come disposto nello specifico Regolamento approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 15/01/2020.

ART. 13 – Esonero dalle procedure

1. Non si procederà alla riscossione coattiva di somme inferiori a euro 20,00.

2. Gli importi saranno in ogni caso arrotondati all'euro e devono essere omnicomprensivi di interessi e sanzioni comunque denominati.

3. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

SEZIONE III – Sanzioni

ART. 14 - Determinazione delle sanzioni

[25] Ai sensi dell'art 1, c. 796 della Legge n.160/2019 lo schema da seguire per le rateizzazioni è il seguente:
fino a €100,00 nessuna rateizzazione;
da € 100,01 a € 500,00 rateizzazione fino a 4 rate mensili;
da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

[26] Art 1, c. 801 della Legge n.160/2019

[27] Ai sensi dell'art 1, c. 800 della Legge n.160/2019 - il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione.

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate dal Consiglio Metropolitano in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.

2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal responsabile qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

ART. 15 - Sanzioni tributarie - Riduzioni

1. La Città Metropolitana può ridurre gli adempimenti dei contribuenti applicando la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie[28].

2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'art. 3 c. 133 lettera l) della legge 23/12/96 n. 662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti.

3. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal responsabile dell'entrata (come definito dall'art. 3 del presente regolamento) secondo i principi indicati al comma precedente

ART. 16 – Ravvedimento Operoso

1. Ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs 472/1997, fermo restando le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997, la Città Metropolitana di Firenze prevede l'istituto del ravvedimento operoso, che permette di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della **riduzione delle sanzioni**.

2. Ai sensi dell'art. 13, c.1 del D. Lgs 472/1997 la sanzione sia ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

ART. 17 - Competenze in materia di atti di accertamento ed atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 18/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente regolamento, è competente alla emissione di atti di accertamento, di violazioni, di contestazione ed irrogazione di sanzioni.

3. In caso di recidiva, prevista dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 472/97, la sanzione è aumentata della metà.

[28] Art. 50 della legge 27/12/97 n. 449

CAPO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 18 - Diritti del contribuente

La Città Metropolitana esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27/7/2000 n. 212 contenente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti". In particolare al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che prevede l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

ART. 19 - Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Città Metropolitana

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

2. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte da leggi dello Stato o da specifici regolamenti, si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

ART. 20 - Informazione del contribuente

Per consentire ai cittadini una agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate in materia tributaria dall'ente, il responsabile dell'entrata si attiverà per attuare idonee iniziative di informazione a favore dei contribuenti.

ART. 21 - Conoscenze degli atti e semplificazione

1. Il responsabile dell'entrata informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti[29].

2. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.

3. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il responsabile dell'entrata deve, prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il contribuente, con i mezzi previsti dalla normativa vigente, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 22 - Chiarezza e motivazione degli atti

Oltre alle motivazioni prescritte dall'articolo 3 della legge 7/8/1990, n. 241 gli atti in materia tributaria devono indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile dell'entrata;

[29] articolo 6 legge 27 luglio 2000 n. 212

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 23 - Sospensione o differimento dei termini

La Città Metropolitana con deliberazione del Consiglio Metropolitano può:
a) sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili[30].
b) rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause oggettive di forza maggiore[31].

ART. 24 - Interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello è disciplinato dagli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario".

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Città Metropolitana in sede di controllo.

3. L'interpello deve essere presentato per iscritto al Responsabile dell'entrata tributo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/2015, tramite istanza contenente gli elementi indicati dall'art. 3 del D.Lgs. 156/2015. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.156/2015.

5. La Città Metropolitana fornisce risposta, scritta e motivata, al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 11 della L. 212/2000 a seconda della tipologia di interpello.

6. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

7. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.

8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

[30] art. 9 della legge 212/2000
[31] art. 9 della legge 212/2000

ART. 25 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

La Città Metropolitana, per i propri tributi per i quali ha poteri di accertamento attribuiti dalla legge, attua i principi in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali dettati dall'articolo 12 della legge 212/2000, e sue modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV - STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I – Autotutela e accertamenti con adesione

ART. 26 - Esercizio del potere di Autotutela

1. La Città Metropolitana nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, in attuazione dei principi dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449, applica nell'attività di accertamento il potere di autotutela secondo la normativa vigente[32], ove non diversamente disposto da normative speciali.

2. In pendenza di giudizio la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:
   a) grado di soccombenza dell'Amministrazione;
   b) valore della lite;
   c) costo della difesa;
   d) costo della soccombenza;
   e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite, il responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.

3. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile procede alla riforma o annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
   a) doppia applicazione o imposizione;
   b) errore di persona;
   c) errore sul presupposto;
   d) prova di pagamenti regolarmente seguiti;
   e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
   f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
   g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

ART. 27 - Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

[32] D.L. 30/09/94, n. 564, art. 2-quater convertito con legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/97 n. 37

2. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile dell'entrata.

ART. 28 - Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione

1. Il responsabile dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi di giudicato sostanziale sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Città Metropolitana.

3. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ART. 29 - Accertamento con adesione

1. Ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica anche per le entrate tributarie dell'Ente, la normativa in materia di accertamento con adesione del contribuente. [33]

2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte della Città Metropolitana.

3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti.

4. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta a tributo oggetto dell'adesione, si applicano nelle misure previste dalla normativa vigente[34].

[33] L. 27/12/1997, n. 449, art. 50 sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 218/1997 per i tributi erariali, in quanto compatibili.
[34] art. 3 comma terzo del D.Lgs 218/97

SEZIONE II -Attività Contenziosa

ART. 30 - Tutela giudiziaria

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Città Metropolitana per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura.

2. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie nei quali la Città Metropolitana di Firenze è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 31/12/92 n. 546.

ART. 31 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario

1. La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale tributaria.

3. La conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.

4. La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè:
   - dalla parte ricorrente (il contribuente che ha proposto il ricorso);
   - dalla parte resistente (Città Metropolitana);
   - dalla stessa Commissione provinciale tributaria in udienza.

5. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è meglio disciplinata dall'articolo 48, 48-bis e 48-ter del D.lgs 31/12/1992, n. 546 e sue modificazioni e integrazioni.

6. Gli Avvocati del Servizio Avvocatura, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Città Metropolitana, su parere del Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato art. 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/92.

ART. 32 – Reclamo - Mediazione tributaria

1. Alle controversie relative alle entrate tributarie di valore non superiore ad € 50.000,00 (riferibili al solo tributo o canone) il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art 17/bis del D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche intervenute.

2. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni durante i quali il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute.

3. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo *8* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

5. Il procedimento di reclamo si conclude con provvedimento di accoglimento o rigetto sottoscritto dal Responsabile dell'Entrata in qualità di mediatore.

6. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, il reclamo vale come ricorso e inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente previsto dal D.Lgs. 546/1992.

SEZIONE III -Disposizioni Transitorie

ART. 33 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/01/2020.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso anche ai procedimenti di entrata non ancora conclusi con la riscossione.

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.